



REGIONE CAMPANIA



CONFINDUSTRIA  
SALERNO

## **INCONTRO TECNICO**

### **Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46): gli adempimenti delle imprese  
31 luglio 2014, ore 9.00 - Sala convegni Confindustria Salerno  
Via Madonna di Fatima, 194 – Salerno**

L'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"

***Antonello Barretta***  
dirigente

**UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Salerno  
Giunta Regionale della Campania**

## Direttiva 2010/75/UE cd. IED

### *Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*

La **Direttiva 2010/75/UE** sostituisce in via definitiva, **a partire dal 7 gennaio 2014**:

- 1) la **Direttiva 78/176/CEE** relativa ai **rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio**;
- 2) la **Direttiva 82/883/CEE** relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli **scarichi dell'industria del biossido di titanio**;
- 3) la **Direttiva 92/112/CEE** relativa alla **riduzione dei rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio**;
- 4) la **Direttiva 1999/13/CEE** relativa alla **riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV)**;
- 5) la **Direttiva 2000/76/CE** sull'**incenerimento dei rifiuti**;
- 6) la **Direttiva 2008/1/CE** sulla **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento**;

**a partire dal 1° gennaio 2016**:

- 7) la **Direttiva 2001/80/CE** concernente la **limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione**.

# RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

## *Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*

- 1) **D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372**: Primo parziale recepimento della Direttiva 96/61/CE (AIA solo per impianti già esistenti - Abrogato);
  
- 2) **D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59**: Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (AIA sia per impianti esistenti che per impianti nuovi) (Abrogato);
  
- 3) **D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128**: Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

# RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE


## *Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*

**4- 4/3/2014** (Emanazione del D. Lgs. 46/'14 recante Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali);

**5- 27/3/2014** (Pubblicazione in G.U. del D. Lgs. 46/'14 recante Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali);

**6- 11/4/2014** (Entrata in vigore del D. Lgs. n. 46/'14).

## Tematiche affrontate



## **D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46**

### ***Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali***

- È costituito da **34 ARTICOLI**, spalmati su **2 CAPI**: **I) modifiche al D. Lgs. 152/06 s.m.i.**; **II) Disposizioni transitorie e finali.**
  
- Con i primi articoli 10** apportata modifiche alla **PARTE SECONDA** del **Codice Ambiente.**
  
- Con le successive norme** interviene sulle **PARTI TERZA, QUARTA** e **QUINTA** del **TUA.**
  
- Si registrano importanti modifiche** anche agli **ALLEGATI**

## D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46

### *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*

Gli articoli del D. Lgs. 152/06 novellati risultano essere:

□ **(PARTE II):** 5, 6, 7, 8, 10, 20, 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-duodecies, 29-terdecies, 29-quattuordecies, 30, 33, 35;

□ **(PARTE III):** 133;

□ **(PARTE IV):** 196, 208, 209, 237-bis, 237-ter, 237-quater, 237-quinquies, 237-sexies, 237-septies, 237-octies, 237-nonies, 237-decies, 237-undecies, 237-duodecies, 237-terdecies, 237-quattuordecies, 237-quinquiesdecies, 237-sexiesdecies, 237-septiesdecies, 237-octiesdecies, 237-noviesdecies, 237-vicies, 237-duovicies, 261-bis, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 298-bis;

## **D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46**

### ***Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali***

**Gli allegati del D. Lgs. 152/06 novellati risultano essere:**

**ALLA PARTE II (art. 26):**

- la sostituzione dell'Allegato VIII;
- la sostituzione dell'Allegato IX;
- la modifica dell'Allegato X;
- la modifica dell'Allegato XI;
- l'aggiunta dell'Allegato XII-bis.

**ALLA PARTE IV (art. 27):**

- la sostituzione degli allegati da B a L;
- aggiunta dei seguenti Allegati 1 e 2 al Titoli III-bis alla Parte Quarta;

**ALLA PARTE V (art. 28):**

- la modifica dell'Allegato II.

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

#### DEFINIZIONI

#### (art. 5)

***o-bis) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE:*** il

provvedimento che autorizza l'esercizio di ***una installazione*** rientrante fra quelle di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che ***l'installazione*** sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III -bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera c).

Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più ***installazioni o parti di esse*** che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.

***Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.***

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

#### DEFINIZIONI

#### (art. 5)

***i-quater) INSTALLAZIONE:*** unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII *alla Parte Seconda* e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

*E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;*

## **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

### **Norme in materia Ambientale**

#### **PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

##### **DEFINIZIONI**

###### **(art. 5)**

***i-quinquies) INSTALLAZIONE ESISTENTE: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014.***

***Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;***

***i-sexies) NUOVA INSTALLAZIONE: una installazione che non ricade nella definizione di **installazione** esistente;***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

## DEFINIZIONI

(art. 5)

ter .1) **DOCUMENTO DI RIFERIMENTO SULLE BAT** o 'BREF': *documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;*

/-ter .2) **CONCLUSIONI SULLE BAT**: *un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;*

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

## DEFINIZIONI

(art. 5)

*/-ter .4) **LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI** o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;*

*/-ter .5) **TECNICA EMERGENTE**: una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti*

DEFINIZIONI

(art. 5)

v -bis) **RELAZIONE DI RIFERIMENTO:** *informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.*

*Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;*

**Linee guida emanate il 6/5/2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'ID**

**art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE**

**Le linee guida forniscono informazioni sul processo per stabilire se occorre stilare una relazione di riferimento.**

Il processo si compone di 8 fasi:

**1 - 3) determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento;**

**4 - 7) determinazione su come elaborare la relazione di riferimento;**

**8) definizione dei contenuti della relazione di riferimento.**

**Le linee guida non trattano gli elementi riguardanti gli interventi richiesti al momento della cessazione dell'attività**

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

DEFINIZIONI

(art. 5)

*v-quater) **SUOLO**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie.*

*Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.*

*Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;*

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

DEFINIZIONI

(art. 5)

v-quinquies ) **ISPEZIONE AMBIENTALE: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;**

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**OGGETTO DELLA DISCIPLINA**

**(art. 6)**

**13.** L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

***a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;***

***b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.***

***14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 -quater ,comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208.***

***15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'art. 29 -quater , comma 10.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

(Art. 29-bis)

**1.** L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata *tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9-bis, e all'art. 29-octies.*

*Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2, della DIRETTIVA 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della DIRETTIVA 2008/01/CE.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili**

**(Art. 29-bis)**

**Con decreto del MATT, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate,** possono essere determinati **REQUISITI GENERALI**, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.

***I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'art. 29-sexies.***

***Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'art. 29-septies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili**

**(Art. 29-bis)**

***2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l'art. 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l'ultimo periodo del comma 2.***

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ***fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.***

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

#### Domanda di autorizzazione integrata ambientale

##### (Art. 29-ter)

**1.** Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti *delle installazioni* esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

*m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.*

## **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

### **Norme in materia Ambientale**

#### **PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

##### **Domanda di autorizzazione integrata ambientale**

###### **(Art. 29-ter)**

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una SINTESI NON TECNICA dei dati di cui alle lettere da a) a l) (m???) del comma 1.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Domanda di autorizzazione integrata ambientale**

**(Art. 29- Quater)**

1. ***Per le installazioni*** di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'art. 29-*duodecies*, comma 2.
2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.

***Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b) , e) , f) e g) del comma 13.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale**

**(Art. 29- quater)**

3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento,  
***l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale**

**(Art. 29- quater)**

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le informazioni pubblicate dal gestore (???) ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, l'autorità competente, osservazioni sulla domanda

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

#### Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale

##### (Art. 29- quater)

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, ***per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA***, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter , commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale

(Art. 29- quater)

*Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente.*

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

#### Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale

##### (Art. 29- quater)

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ***per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni,*** per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, **con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione,** chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 29-octies.

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale**

**(Art. 29- quater)**

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

**9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni (comma soppresso).**

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale**

**(Art. 29- quater)**

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale (**comunque**) entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX ***alla Parte Seconda del presente decreto.***

***A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.***

***Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'art. 216.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale

(Art. 29- quater)

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, ***la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.***

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa ***tempestivamente*** a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

- a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;***
- b) i motivi su cui è basata la decisione;***
- c) i risultati delle consultazioni (???) condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;***
- d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale

(Art. 29- quater)

*e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'art. 29 -sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;*

*f) se è concessa una deroga ai sensi dell'art. 29-sexies, **comma 10 (riferimento inesistente forse comma 9-bis e 9-ter)**, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;*

*g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'art. 29-sexies, **comma 13 (riferimento inesistente forse comma 9-quinqies)**, al momento della cessazione definitiva delle attività;*

*h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale**

**(Art. 29- quinquies)**

***1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI).***

***Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.***

***2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.***

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

#### Autorizzazione Integrata Ambientale

#### (Art. 29-sexies)

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti ***commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies***, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal **decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (riferimento normativo abrogato)**, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X ***alla Parte Seconda***, che possono essere emesse dall'***installazione***.  
***Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***4-bis . L'autorità competente fissa VALORI LIMITE DI EMISSIONE che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'art. 5, comma 1, lettera f-ter .4), attraverso una delle due opzioni seguenti:***

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;***
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***4-ter . L'autorità competente può fissare VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI di quelli di cui al comma 4-bis (MTD), se pertinenti, nei seguenti casi:***

- a) quando previsto dall'art. 29-septies (strumenti di pianificazione ambientale per rispetto di norme di qualità ambientale);***
- b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

(Art. 29-sexies)

***4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici.***

***Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***5-bis . Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:***

- a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis , ovvero***
- b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***5-ter . Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

(Art. 29-sexies)

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e ***basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

*L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'art. 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'art. 29-octies, commi 3 e 4.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***6-bis . Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.***

***6-ter . Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.***

***Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

*L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.*

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

(Art. 29-sexies)

*7-bis ... è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'art. 29-undecies*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ***le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.***

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

#### Autorizzazione Integrata Ambientale

##### (Art. 29-sexies)

9. *L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. **Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo art. 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati,** le disposizioni di cui all'art. 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***9-bis . In casi specifici l'autorità competente può fissare VALORI LIMITE DI EMISSIONE MENO SEVERI di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una VALUTAZIONE dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.***

***In tali casi l'autorità competente documenta, in uno SPECIFICO ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.***

***I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.***

***Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.***

***L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'art. 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.***

***L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***9-ter . L'autorità competente può accordare DEROGHE TEMPORANEE alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'art. 6, comma 16, lettera a), in caso di SPERIMENTAZIONE E DI UTILIZZO DI TECNICHE EMERGENTI per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***9-quinquies L'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:***

***a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis ), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;***

***b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale (Art. 29-sexies)

*c) qualora l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*

*d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*

*e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**(Art. 29-sexies)**

***9-sexies . Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v -bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.***

***9-septies . A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale - (Art. 29-septies)**

***1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, MISURE PIÙ RIGOROSE di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29 -quater , comma 5.***

***2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

***1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.***

***2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione.***

***Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

***3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:***

***a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;***

***b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

***4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:***

- a) l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;***
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;*
- e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4 -bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

***5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

*Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato.*

*Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta.*

*La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni.*

*Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa.*

*In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

***6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:***

***a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4 -bis ;***

***b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.***

***7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rinnovo e riesame**

**(Art. 29-octies)**

***8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni.***

***9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni.***

***10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29 -ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Modifica degli impianti o variazione del gestore

(Art. 29-nonies)

***3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica.***

***La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.***

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

##### Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

###### (Art. 29-decies)

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.

L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, ***ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2.***

***Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

(Art. 29-decies)

*A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una RELAZIONE che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.*

*La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco.*

*Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.*

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

##### Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

##### (Art. 29-decies)

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ***ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordecies***, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

***a)*** alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le ***inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;***

***b)*** alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni **(di pericolo)**, ***o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale**

**(Art. 29-decies)**

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

***d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale

(Art. 29-decies)

*11-bis . Le attività ispettive in sito di cui all'art. 29-sexies, comma 6 -ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale**

**(Art. 29-decies)**

***11-ter . Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11 -bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:***

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;***
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;***
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Incidenti o imprevisti**

**(Art. 29-undecies)**

***1, In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.***

***2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.***

***La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Incidenti o imprevisti**

**(Art. 29-undecies)**

***3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.***

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

##### Sanzioni

###### *(Art. 29-quattordecies)*

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII ***alla Parte Seconda*** senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

###### ***Nel caso in cui l'esercizio NON AUTORIZZATO comporti:***

- ***lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;***
- ***la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi;***
- ***l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Sanzioni**

**(Art. 29-quattordecies)**

*Se l'esercizio non autorizzato riguarda una DISCARICA, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la CONFISCA dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Sanzioni**

**(Art. 29-quattordecies)**

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la **SANZIONE AMMINISTRATIVA pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro** nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale **NON NE OSSERVA LE PRESCRIZIONI** o quelle imposte dall' autorità competente.

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Sanzioni**

**(Art. 29-quattordecies)**

***3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale NON NE OSSERVA LE PRESCRIZIONI O QUELLE IMPOSTE dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:***

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies , commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;***
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;***
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Sanzioni**

**(Art. 29-quattordices)**

***4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'INOSSERVANZA sia relativa:***

***a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;***

***b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;***

***c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;***

***d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Sanzioni

(Art. 29-quattordices)

***5. Chiunque sottopone una installazione ad una MODIFICA SOSTANZIALE senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.***

***6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una MODIFICA NON SOSTANZIALE senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Sanzioni**

**(Art. 29-quattordices)**

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che OMETTE DI TRASMETTERE all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies , comma 1, ***nonché il gestore che OMETTE DI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI di cui all'articolo 29-undecies, comma 1 (incidenti o imprevisti), nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

Sanzioni

(Art. 29-quattordecies)

***8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che OMETTE DI COMUNICARE all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.***

***Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata.***

***La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.***

## Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

### Norme in materia Ambientale

#### PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA

##### Sanzioni

###### (Art. 29-quattordecies)

10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, OMETTE DI PRESENTARE, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8 (*Procedura per il rilascio dell'AIA*), ***o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

**Sanzioni**

**(Art. 29-quattordecies)**

14. Per gli impianti autorizzati *ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1,* non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, *a meno che esse non configurino anche un più grave reato.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis - AIA**

***Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE***  
**(Art. 30)**

***3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che OMETTE DI EFFETTUARE NEI TEMPI PREVISTI LE COMUNICAZIONI di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157.***

***4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che OMETTE DI RETTIFICARE EVENTUALI INESATTEZZE DELLA COMUNICAZIONE di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalità ivi indicate.***

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis È AIA**

***Disposizioni transitorie***

**(Art. 29)**

***1. Per installazioni esistenti che SVOLGONO attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni (25/6/2014) dalla data di entrata in vigore del presente decreto.***

***Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.***

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Norme in materia Ambientale

PARTE SECONDA - Titolo III-bis È AIA

*Disposizioni transitorie*

(Art. 29)

*2. I gestori delle installazioni esistenti che NON SVOLGONO attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (attività inserite ex novo dal D. Lgs. 46/'14), presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III -bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**

**Norme in materia Ambientale**

**PARTE SECONDA - Titolo III-bis È AIA**

***Disposizioni transitorie***

**(Art. 29)**

***3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015.***

***Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.***

## Nuovo allegato VIII

esclusi da titolo III-bis della parte seconda:


installazioni, impianti o parti di impianti usati per ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi

valori di soglia:

riferiti a capacità di produzione od alla resa


sommare le capacità delle attività nella stessa installazione o nella stessa "località"

## Nuovo allegato IX



## Nuovo allegato IX

### Contenuti AIA derivanti da altre disposizioni ambientali



## Modifica allegato X

Elenco indicativo sostanze inquinanti da considerare se pertinenti per stabilire limiti emissione

comma 3 art. 26 del D.Lgs. 46/14:

modifiche alla sezione "Aria"

6. Polveri *comprese le particelle sottili*

9. Fluoro e suoi composti (non riporta "fitofarmaceutici!!): allora la modifica dovrebbe riguardare sezione "Acqua"

modifiche sezione "Acqua"


9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici *fitosanitari*

**13. sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff)**


## Modifica allegato X

Elenco indicativo sostanze inquinanti da considerare se pertinenti per stabilire limiti emissione

sostanze prioritarie art. 74, comma 2, lettera ff) del D.Lgs. 152/06



sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ex art. 16 direttiva 2000/60/CE



elenco allegato X testo consolidato direttiva 2000/60/CE (allegato introdotto con Direttiva 2008/105/CE)